



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 57/18 DEL 21.11.2018

**Oggetto: Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi.
Modifiche al disciplinare di attuazione.**

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, richiama la Delib.G.R. n. 51/43 del 17 novembre 2017, con la quale è stata approvata una prima revisione del Disciplinare del Fondo Unico approvato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 19.6.2015, n. 14 "Interventi in materia di consorzi fidi", che istituisce un Fondo unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei confidi. Tale revisione, frutto di un costante dialogo e confronto con l'Osservatorio Regionale dei Confidi, era intervenuta prioritariamente su alcuni aspetti: omogeneizzazione, sotto il profilo dell'ambito territoriale, dei dati da acquisire in sede di domanda di accesso al fondo unico con particolare riferimento alla regionalizzazione dei soci e delle garanzie; introduzione di termini di rendicontazione dinamici in relazione alla erogazione del contributo.

L'Assessore ricorda che il Disciplinare attualmente in vigore prevede che il funzionamento del fondo sia caratterizzato da una programmazione pluriennale e che, in tale ottica, i criteri di ammissibilità e i criteri di premialità, che i soggetti richiedenti devono soddisfare, siano suscettibili di revisione almeno ogni tre anni. Ad oggi, a tre anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 14/2015 e della istituzione del Fondo unico, nel proseguire il percorso di condivisione con l'Osservatorio Regionale dei Confidi e con l'intero sistema regionale dei consorzi di garanzia fidi, si è giunti ad una nuova revisione del Disciplinare che prevede una sostanziale modifica del modello di calcolo e dei relativi indicatori.

L'Assessore riferisce che con nota prot. n. 12 del 13 novembre 2018, l'Osservatorio Regionale dei Confidi ha inviato all'attenzione dell'Amministrazione regionale una proposta di revisione del Disciplinare, quale risultato di una approfondita analisi collegiale in seno all'Osservatorio con il determinante contributo dei Gruppi di Lavoro dei Confidi e del conseguente esame delle simulazioni del modello basate sui dati storici (da Bilancio) dei Confidi al 31.12.2016.

Secondo quanto rappresentato dall'Osservatorio, la proposta di revisione scaturisce dalle esigenze di cambiamento raccolte in questi anni mediante costanti interlocuzioni con il mondo dei Consorzi Fidi i quali hanno vissuto non poche trasformazioni in relazione alle novità nazionali (il 2017 ha registrato un susseguirsi di cambiamenti) e agli indubbi strascichi della crisi che hanno inciso fortemente sul loro patrimonio e sulla capacità di interfacciarsi con le Banche.



La proposta di modifica parte da un nuovo presupposto di analisi che vede la creazione di due “comparti” di consorzi fidi classificati sulla base del valore delle garanzie lorde rilasciate:

- comparto A: costituito dai confidi che registrano un valore superiore ai 30 mln di euro di garanzie totali lorde;
- comparto B: costituito dai confidi che registrano un valore minore o uguale ai 30 mln di euro di garanzie totali lorde.

La suddivisione dei due comparti muove dalla necessità di meglio rappresentare quanto emerso dall'analisi dei dati effettuata dall'Osservatorio dei Confidi, ovvero che i confidi con più di 30.000.000 di euro di garanzia coprono circa il 90% del mercato delle garanzie rilasciate, mentre il restante 10% è coperto dai confidi “minori” con un ammontare di garanzie minore o uguale a 30 mln di euro. Per questi ultimi, contestualmente, è stata rilevata una difficoltà di natura tecnico-operativa e organizzativa nella rilevazione e gestione dei dati relativi alle sofferenze, parametro che incide notevolmente nella determinazione del livello di rischiosità dei confidi. Pertanto, la suddivisione nei due comparti è funzionale alla differenziazione in termini di attribuzione degli indicatori di rischio. Da queste considerazioni deriva una proposta di attribuzione del 90% del contributo ai confidi maggiori (Comparto A) e il restante 10% ai confidi minori (Comparto B).

L'Assessore ritiene importante precisare che la suddivisione dei due comparti, che sarà oggetto di revisione almeno ogni 3 anni sulla base delle analisi periodiche effettuate dall'Osservatorio, scaturisce dall'analisi dei gruppi di lavoro dei confidi, elaborata e condivisa all'unanimità in seno all'Osservatorio, ed è improntata su un principio di proporzionalità tra i diversi attori coinvolti, in termini di impatto sul contesto socio-economico.

Nell'applicazione del metodo di calcolo, la distinzione tra i due comparti si accompagna in primo luogo ad una revisione dei due criteri di ammissibilità all'accesso al Fondo Unico:

- Moltiplicatore (rapporto tra garanzie totali lorde e patrimonio netto) non inferiore a 2 che si applica ad entrambi i comparti dei confidi;
- Score di rischio (RISK A calcolato sulla base degli indicatori di rischio presenti nella tabella di cui al punto b1) in appendice A del disciplinare allegato alla presente deliberazione) non superiore a 81 che si applica ai soli confidi del Comparto A.



Successivamente, per le modalità di quantificazione e di ripartizione del contributo, vengono applicati i criteri di premialità, anch'essi distinti per ciascun comparto e articolati in tre fasi così come indicate nel punto 2 in appendice A del disciplinare allegato alla presente deliberazione:

- a) determinazione della quota base;
- b) calcolo di coefficiente della quota base;
- c) determinazione dei contributi.

La modellizzazione dei meccanismi di premialità dei Confidi rimane impostata sulla base di un processo di aggiustamento progressivo della "quota base" di assegnazione. Più nello specifico, il punto di partenza è sempre rappresentato dalla quota di mercato che il Confidi occupa nel comparto, in termini sia di garanzia sia di numero di soci. Ma, per effetto delle modifiche proposte, ai confidi del comparto A si applica un indicatore di rischio che include il parametro delle sofferenze, mentre per i confidi del comparto B l'indicatore di rischio è basato sulla capacità del Confidi di far fronte agli impegni connessi alle garanzie concesse attraverso la liquidità aziendale detenuta. Inoltre, sempre per effetto delle modifiche proposte, la quota base assume peso esclusivo nella attribuzione di una quota di contributo differente per comparto (30% per i confidi del Comparto A e 70% per i confidi del Comparto B). In tal senso viene confermato l'obiettivo originario della L.R. n. 14 /2015 volto a razionalizzare il comparto dei confidi e incentivare processi di aggregazione, pur concordando con quanto rilevato dall'Osservatorio in merito all'importanza di tutelare la diffusione territoriale dei Confidi di dimensioni ridotte per via del loro quotidiano operare con le imprese e della loro costante attività di assistenza.

L'Assessore della Programmazione condivide le motivazioni di fondo che hanno portato alla proposta di revisione del Disciplinare da parte dell'Osservatorio, ribadendo il ruolo che il sistema dei consorzi fidi detiene nel sostegno delle MPMI isolate, ovvero di erogatore di garanzia che facilita un maggiore accesso al credito alle imprese. Le innovazioni indicate in riferimento al modello di calcolo, perseguono il principale obiettivo di tenere conto delle reali caratteristiche operative dei confidi, distinguendo tra quelli maggiori e minori, indipendentemente dal fatto che siano vigilati o meno dalla Banca d'Italia, confermando così lo spirito della L.R. n. 14/2015, caratterizzata da un approccio che mette al centro l'impresa.



Tutto ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, propone alla Giunta regionale di approvare il Disciplinare di attuazione del fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, allegato alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi finanziari

DELIBERA

di approvare il Disciplinare di attuazione del fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che si intende sostitutivo delle Direttive approvate con la deliberazione n. 51/43 del 17.11.2017.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, così come previsto dalla legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, art. 7, comma 1.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale

Loredana Veramessa

Il Vicepresidente

Raffaele Paci